

SCHEMA DI CONVENZIONE

(da completare e definire in base a quanto stabilito al tavolo di co-progettazione)

Convenzione tra il Comune di Sutrio e l'ETS per la co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 comma 3 del d. lgs. 117/2017, realizzazione e gestione di una struttura avente funzioni sociosanitarie per anziani in Sutrio.

TRA

Il Comune di Sutrio (in seguito Comune), con sede in VIA Roma n. 35 – 33020 Sutrio (UD), (C.F.: 84000970305, rappresentato, nel presente atto, dal Responsabile del Servizio opere pubbliche arch. Gianluca Ferrari,
In qualità di Partner pubblico

E

L'Ente attuatore Partner con sede ain via.....CF..... Iscritto al nr. del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per il quale interviene quale rappresentante legale il/la sig/sig.ra nato/a ail residente inC.F:

Visto:

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106”;
- il DM 72/2021 di approvazione delle “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”;

Premesso che:

- il Comune di Sutrio, su istanza di parte e come da deliberazione **n. 67 del 26/09/2024** della Giunta Comunale ha inteso pervenire, previa procedura pubblica di selezione, all’individuazione di un Ente del Terzo Settore (ETS) con cui attivare un partenariato pubblico-privato onde addivenire alla co-progettazione, realizzazione e gestione di una struttura avente funzioni sociosanitarie per anziani nel Comune di Sutrio.
- sulla base della predetta deliberazione della G.C. n. 67 del 26/09/2024 ed in seguito alla presentazione di apposita domanda con Decreto 61463/GRFVG del 29/11/2024 della Regione Autonoma FVG – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, è stata trasferita al Comune di Sutrio la somma di Euro 3.200.000,00 finalizzata alla realizzazione della predetta struttura;
- con determina n..... di data del Responsabile del servizio e Titolare della Posizione Organizzativa dell’area “Opere pubbliche e procedure espropriative” il Comune ha avviato la procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto partner per la co-progettazione ai sensi dell’art. 55 c. 3 del D. Lgs. 117/2017 e successiva realizzazione e gestione di una struttura avente funzioni sociosanitarie per anziani nel Comune di Sutrio

- con determina n..... del il Comune ha approvato le risultanze dei tavoli di co-progettazione ed il progetto/proposta progettuale definitiva, come da verbali di data....., individuando l'Ente Attuatore Partner, come sopra generalizzato, quale soggetto idoneo a collaborare con il Partner pubblico per la sua realizzazione e gestione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione e gli impegni giuridicamente vincolanti delle parti per la realizzazione degli interventi previsti dall'allegata proposta progettuale definitiva elaborata in base alle risultanze del tavolo di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'avviso pubblico e dai relativi allegati.

Art. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni a decorrere dalla firma della convenzione, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni in base alla valutazione di impatto da considerarsi come valutazione qualitativa e quantitativa e di efficacia sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte rispetto agli obiettivi della proposta progettuale;

Art. 3 – Risorse economiche

Il quadro economico della progettualità evidenzia le risorse a disposizione del partenariato per la realizzazione della progettualità ed evidenzia altresì le seguenti risorse che lo stesso Ente Attuatore Partner metterà a disposizione a titolo di cofinanziamento:

- a.....;
- b.....;

Per la realizzazione delle finalità e delle attività previste dalla progettazione definitiva, l'importo massimo del finanziamento del Partner pubblico ammonta a complessivi euro 3.200.000,00.

Il finanziamento pubblico è giuridicamente qualificato come contributo e non come corrispettivo, consistente nel rimborso non forfettario delle spese sostenute dall'Ente Attuatore Partner, sulla base della rendicontazione fornita e coerentemente con quanto previsto dal quadro economico della progettazione definitiva.

Il contributo sarà corrisposto all'Ente Attuatore Partner sulla base degli stati di avanzamento dei lavori presentati ed afferenti alla realizzazione della struttura.

A tale scopo l'Ente attuatore Partner è tenuto a consentire lo svolgimento delle verifiche che i funzionari regionali e del Comune di Sutrio possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, anche successivamente alla conclusione delle stesse.

Il contributo dato dal Comune è determinato e/o rideterminato in percentuale in ragione della spesa complessiva prevista per la realizzazione della struttura. Resta inteso che il contributo massimo concesso dal Comune non può superare la quota di finanziamento messa a disposizione dal partner ETS.

Art. 4 Rendicontazione

L'Ente Attuatore Partner ha l'obbligo di trasmettere al Partner pubblico:

- Il piano dei costi imputabili al progetto, presentato unitamente alla proposta progettuale ed in coerenza con la fonte di finanziamento regionale, individuando quali spese ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- costi di progettazione e realizzazione della struttura;
- altri costi, tra cui quelli per acquisti o ammortamento di beni (es. arredi), e per acquisti di servizi specifici per la realizzazione dell'intervento;

I contributi verranno liquidati dal Comune di Sutrio all'ETS Partner secondo quanto definito nell'accordo di partenariato/convenzione e comunque in coerenza e previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori per la realizzazione della struttura.

Sono ammissibili a contributo le spese effettive, pertinenti, comprovabili e riferibili temporalmente al periodo di attuazione del progetto definitivo.

Tutti i documenti contabili dovranno riportare il codice Cig - ad eccezione delle casistiche escluse per legge - ai fini della tracciabilità dei pagamenti e della riconducibilità delle spese al progetto definitivo.

L'Ente Attuatore Partner dovrà conservare la documentazione comprovante le spese ammissibili rendicontate, a disposizione del Comune di Sutrio per eventuali controlli e verifiche.

Il contributo assegnato potrà essere rideterminato nel caso in cui a seguito della rendicontazione risulti:

- una modifica sostanziale delle attività rispetto il Progetto definitivo;
- che il contributo concesso sia superiore alla spesa ammissibile sostenuta e rendicontata;

L'ETS Partner è tenuto a consentire lo svolgimento delle verifiche che i funzionari regionali e del Comune di Sutrio possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, anche successivamente alla conclusione delle stesse.

Art. 5 – Obblighi specifici a carico del Comune Sutrio - Partner Pubblico

Il Comune di Sutrio avrà il compito di:

- redigere e stipulare l'Accordo di Partenariato – convenzione con l'Ente Partner selezionato;
- verificare le fasi e gli stadi di attuazione del progetto ed erogare le risorse;
- verificare la rendicontazione da parte dell'ETS Partner;
- partecipare, nell'ambito dei tavoli tecnici individuati, alla definizione del sistema di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia degli interventi previsti;
- effettuare i monitoraggi intermedi e finali previsti attraverso il controllo della rendicontazione e la valutazione degli interventi effettuati.

Inoltre il Comune di Sutrio può riservarsi il compito di chiedere al soggetto partner, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione, adeguamento e/o modifica delle tipologie di intervento alla luce di eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie per azioni e/o attività non previste e/o prevedibili nella fase di co-progettazione.

Art. 6 – Obblighi specifici a carico dell'Ente Attuatore Partner

L'Ente attuatore Partner ha il compito di:

- rispettare le indicazioni contenute nell'avviso e negli allegati;
- nominare il referente del progetto;
- provvedere alla realizzazione del progetto;
- rendicontare le attività svolte per la realizzazione del progetto definitivo/proposta progettuale e conservare la documentazione contabile ai sensi del precedente art. 4;
- permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di controllo e di verifica ispettiva da parte del Comune;
- comunicare l'eventuale rinuncia alla realizzazione del progetto;
- comunicare ogni variazione riguardante la realizzazione del progetto;
- conservare la documentazione giustificativa contabile del progetto;

- partecipare all'eventuale riapertura del tavolo di co-progettazione, qualora ne faccia richiesta il Comune, per procedere all'integrazione, adeguamento o modifica delle tipologie di intervento alla luce di modifiche/integrazioni che si rendessero necessarie per azioni e/o attività non previste e/o prevedibili nella fase della Co-progettazione.

Sono inoltre posti a carico dell'Ente Attuatore Partner i seguenti oneri e obblighi:

- l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, licenze, pareri e quanto prescritto dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività;
- il rispetto, per tutta la durata della convenzione delle norme di legge, dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci o volontari;
- rendersi garante delle norme sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di prevenzione incendi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (obblighi del datore di lavoro);
- adempiere agli obblighi disposti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore;
- comunicare al Partner pubblico all'atto dell'avvio della attività, del nominativo del referente di tutte le attività;
- adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
- partecipare al tavolo permanente di coprogettazione secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Art. 7 -- Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente Attuatore Partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010. A tal fine le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione devono avvenire tramite strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità e utilizzando il conto corrente dedicato comunicato. I documenti contabili e i movimenti finanziari dovranno riportare il codice Cig in oggetto.

Art. 8 – Tavolo permanente di co-progettazione, monitoraggio e verifica

Il tavolo permanente di co-progettazione è un momento nel quale l'Ente Attuatore Partner e i Partner pubblico si confrontano periodicamente al fine di condividere una strategia complessiva, la messa a sistema delle risorse, la realizzazione e il monitoraggio delle attività e la verifica del perseguimento degli obiettivi. Il tavolo è anche il momento nel quale le parti possono proporre eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., al Progetto definitivo allegato/ proposta progettuale mantenendone l'obiettivo generale.

Al tavolo permanente di co-progettazione partecipano:

- un rappresentante del Comune, con funzioni anche di coordinatore
- un rappresentante dell'Ente Attuatore Partner appositamente nominato.

Le decisioni prese al Tavolo di co-progettazione permanente, convocato periodicamente dal Comune verranno condivise a mezzo PEC tra i partner.

L'Ente Attuatore Partner elabora i report che verranno discussi nei tavoli e presenta annualmente una relazione in ordine all'andamento delle attività svolte nel periodo di riferimento. Nella predetta relazione vanno descritti gli obiettivi raggiunti e le attività poste in essere in coerenza con quanto previsto nel progetto definitivo/proposta progettuale.

La relazione annuale di cui sopra permette al Partner pubblico anche le attività di controllo ai sensi degli articoli 92, comma 2 e 93 del Codice del Terzo Settore.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali

L'Ente Attuatore Partner ha l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza della convenzione, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

L'Ente Attuatore Partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L'Ente Attuatore Partner si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 10 – Copertura assicurativa e polizza fidejussoria

L'Ente Attuatore Partner è responsabile civilmente e penalmente, di ogni danno che potrà derivare a persone e cose in relazione allo svolgimento delle attività progettuali, sollevando il Comune di Sutrio da qualunque pretesa, azione, domanda che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

L'Ente Attuatore Partner sarà tenuto a produrre, prima della sottoscrizione della presente convenzione, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e cose e verso prestatori d'opera (RCT/RCO/INFORTUNI) e volontari, con massimali adeguati e comunque non inferiori ai seguenti massimali minimi che le parti vorranno eventualmente definire.

L'Ente Attuatore Partner sarà tenuto a produrre, prima della sottoscrizione della presente convenzione, una garanzia fidejussoria a copertura dell'importo di Euro 3.200.000,00 che assicuri il Comune di Sutrio nel caso di mancata o incompleta esecuzione delle opere da parte dell'Ente Partner.

Ai sensi di quanto indicato nel precedente comma ed a garanzia dei rischi riguardanti lo svolgimento delle attività progettuali l'Ente Partner ha presentato le seguenti polizze assicurative:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per tutta la durata della convenzione, mediante il pagamento dei premi alle scadenze previste.

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura assicurativa – anche in virtù dell'applicazione di scoperti e/o franchigie - l'Ente Attuatore Partner risponde di quanto non coperto qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

Art. 11 – Risoluzione della convenzione ed applicazione di penali

La presente convenzione si risolve automaticamente nei confronti dell'Ente attuatore Partner qualora venga meno la partecipazione, per dichiarata risoluzione, del Partner Pubblico ai sensi di quanto indicato nei successivi capoversi.

Il Comune si riserva di dichiarare la risoluzione della convenzione allorché l'Ente Attuatore Partner anche indipendentemente da colpa, non provveda a svolgere l'attività dedotta in convenzione. In particolare, saranno sanzionati con la risoluzione della convenzione, e previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC:

- gravi e/o reiterate violazioni, degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, permanenti che a seguito di diffida all'Ente Attuatore;
- inosservanza delle norme di Legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza su luoghi di lavoro, violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di risolvere la convenzione in qualsiasi momento con preavviso alla controparte di almeno 60 giorni da effettuarsi mediante PEC e senza oneri a loro carico, in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

La risoluzione dell'accordo di partenariato-convenzione avviene inoltre nei seguenti casi:

- a seguito di accertamento di gravi inadempienze delle disposizioni e prescrizioni di cui all'avviso di gara direttamente imputabili all'Ente partner proponente o ai partner dallo stesso individuati, anche se emerse a seguito dei controlli effettuati dal Comune;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'Ente partner o da partner dallo stesso individuati ai fini della realizzazione della proposta progettuale;
- a seguito di rinuncia debitamente motivata da parte dell'Ente partner al Comune di Sutrio;

L'Ente Attuatore partner potrà recedere dalla convenzione, per gravi e giustificati motivi, comunicando l'intenzione con un preavviso di almeno 3 mesi mediante PEC.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, della convenzione le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Ente di Terzo Settore Partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessazione dell'attività dell'Ente di Terzo Settore Partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale approvata;
- qualora l'Ente attuatore si rendesse colpevole di frode;

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Procedente, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Nei casi di mancata ultimazione del Piano di azione del partenariato per fatti comunque imputabili all'Ente partner od ai partner dallo stesso individuati dovrà essere corrisposta al Comune la restituzione della somma già eventualmente introitata maggiorata di una penale pari al 10%.

Qualora la mancata ultimazione del Piano di azione del partenariato per fatti comunque imputabili all'Ente partner od ai partner dallo stesso individuati avvenga dopo il primo anno di attività, decorrente dalla sottoscrizione dell'accordo di partenariato/convenzione, l'importo da corrispondere a titolo di penale non potrà comunque essere inferiore ad euro 100.000,00, anche qualora non sia stata introitata alcuna somma dall'Ente partner.

Art. 12 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Udine. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13 – Registrazione e imposte

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore Partner.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 – Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tutti i documenti ivi richiamati anche se non materialmente allegati.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto _____, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Attuatore Partner, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti.

Per l'Ente Attuatore Partner,

Per il Comune di Sutrio Procedente